

Documento firmato digitalmente

Relatore  
MARIO FELTRIN

Sentenza n. 277/2025  
Depositata il 07/05/2025  
Il Segretario  
PATRIZIA FRANCESCHIN

Presidente  
ANGELO RISI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**RISI ANGELO**, Presidente  
**FELTRIN MARIO**, Relatore  
**PETRARULO FRANCESCO**, Giudice

in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 733/2023

**proposto da**

M:

**Difeso da**  
Francesco Moschetti  
Giovanni Moschetti  
Stefania Moschetti

**ed elettivamente domiciliato presso**

E

**Difeso da**  
Francesco Moschetti  
Giovanni Moschetti  
Stefania Moschetti

**ed elettivamente domiciliato presso**

P      Srl

**Difeso da**  
Francesco Moschetti

Giovanni Moschetti  
Stefania Moschetti

**Rappresentato da F**  
**Rappresentante difeso da**  
Francesco Moschetti  
Giovanni Moschetti  
Stefania Moschetti

**ed elettivamente domiciliato presso**

**contro**

Ag. Entrate

**elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 107/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 5 e pubblicata il 09/07/2013

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRPEF-ALIQUEOTE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRPEF-ALTRO 2007

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

Le parti si riportano a quanto depositato in atti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle Entrate, \_\_\_\_\_, notificava nel 2012 alla società \_\_\_\_\_ snc \_\_\_\_\_ (di seguito \_\_\_\_\_ srl ed ora società \_\_\_\_\_ srl) ed ai soci \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ tre avvisi di accertamento per irpef, Iva ed Irap afferenti l'anno d'imposta 2007.

Gli atti impositivi traggono origine dal pvc redatto dal medesimo ufficio il 18.12.2010, con il quale venivano contestati maggiori ricavi per € 625.675,00, determinati in base al criterio analitico – induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 600/72, sulla base del maggior numero di coperti nonché € 27.847,00 per sopravvenienze attive ex art. 88 del TUIR relative alla rinuncia al credito di € 100.261,00 da parte di un socio.

I tre avvisi venivano tempestivamente impugnati dalla società e dai soci avanti la CTP di Treviso contestandone, nel merito, la fondatezza e deducendone, in via pregiudiziale, l'illegittimità per carenza della prova della delega del direttore dell'ufficio al sottoscrittore dei provvedimenti impugnati, in violazione dell'art. 42, comma 3 del D.P.R. n. 600/73.

Gli atti risultavano, infatti, sottoscritti dal capo Ufficio Controlli dr. \_\_\_\_\_ il quale, indimostrato il possesso della qualifica dirigenziale, aveva firmato gli atti su delega del direttore provinciale dr. \_\_\_\_\_.

I giudici di prime cure, con sentenza n. 107/2013, respingevano la contestazione pregiudiziale e, nel merito, accoglievano parzialmente le doglianze dei ricorrenti, rideterminando i ricavi e disponendo la non irrogazione delle sanzioni e la compensazione delle spese di lite.

La sentenza veniva impugnata dall'ufficio avanti la CTR del Veneto, ribadendo le argomentazioni esposte avanti ai giudici di prime cure. Si costituivano la società ed i soci proponendo, altresì, appello incidentale con il quale veniva riproposta l'eccezione pregiudiziale di nullità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73.

I giudici di secondo grado, con sentenza n. 651/2015, accoglievano l'appello dell'ufficio e respingevano l'appello incidentale.

La società ed i soci proponevano ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 651/2015, riproponendo, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3) cpc, la nullità degli avvisi per difetto di delega del sottoscrittore nonché per il mancato deposito della ricevuta di spedizione afferente la notifica postale dell'atto di appello.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con specifico controricorso. Con ordinanza n. 5134/2023, il Supremo Collegio accoglieva il ricorso per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 (difetto di delega), con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado per il nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese di lite. In sede di merito, infatti, l'unico documento proposto, allegato dall'ufficio alle controdeduzioni, non reca il nominativo del dr. \_\_\_\_\_.

La società \_\_\_\_\_ srl, già " \_\_\_\_\_ snc" ed i soci \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ riassumono il giudizio de quo ai sensi dell' art. 63 del D.Lgs. n. 546/92, riproponendo i seguenti motivi di doglianza:

- 1) Violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73;
- 2) Errata applicazione del metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73.

Con successiva memoria, la società \_\_\_\_\_ srl comunica che il debito tributario relativo alla controversia de qua è stato definito con l'Agenzia delle Entrate ex art. 182 ter della legge fallimentare (ora art. 63 del D.lgs. n. 14/2019), nell'ambito della procedura di concordato preventivo omologata dal Tribunale con Decreto del 12.9.2023 e conclusasi con successivo decreto del 23.9.2024.

Ciò stante, la società chiede all'adito Collegio di voler dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento al debito fiscale della società incorporata [redacted] snc, ai sensi dell' art. 46 del D.lgs. n. 546/92.

Per quanto riguarda i due avvisi riguardanti i soci [redacted] e [redacted], vengono confermati i motivi di censura sollevati in sede d'impugnazione della sentenza n. 107/2013.

Si costituisce l'ufficio, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte a sé sfavorevole.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello dell'ufficio è infondato e va respinto.

Questa Corte, aderendo ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 5134/2023, è chiamata ad esprimersi nel merito della violazione o falsa applicazione dell' art. 42, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 56, comma 1 del D.P.R. n. 633/72, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., da parte dell'ufficio.

Tali norme prevedono che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato.

Premesso ciò, e tenuto pienamente conto, aderendo al dettato costituzionale di cui alla sentenza n. 37/2015, che trattasi non di delega di funzioni bensì di firma poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, l'ufficio deve, tuttavia, in presenza di una espressa contestazione da parte del contribuente, produrre in giudizio la documentazione attestante l'esistenza di una valida delega.

A tal riguardo, dopo attento esame della documentazione prodotta nei precedenti giudizi, questa Corte rileva che l'unico documento allegato dall'ufficio è il n. 6 delle controdeduzioni che non reca alcun richiamo al dr. [redacted], pur evidenziando come la delega debba essere nominativa.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale preclude all'adito Collegio di entrare nel merito della fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati.

L'appello va, quindi, respinto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento notificati ai sigg.ri [redacted] e [redacted].

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite di tutti i giudizi di merito e di quello di legittimità che liquida complessivamente in € 20.000,00 oltre oneri di legge.

### **P.Q.M.**

Respinge l'appello dell'ufficio.

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite di tutti i giudizi di merito e di quello di legittimità che liquida complessivamente in € 20.000,00 oltre oneri di legge.